

REGOLAMENTO SOCIO SOVVENTORE

Art. 1 - Il presente regolamento disciplina il conferimento delle quote dei soci sovventori ai sensi del titolo IV dello Statuto di Arvaia soc.coop. Agricola scrl e di ogni altra disposizione legislativa in materia. Le quote sottoscritte e conferite vanno a comporre il capitale sociale assieme ai conferimenti effettuati dai soci cooperatori il cui rimborso è soggetto a riduzione in caso di perdite imputabili al capitale.

Art. 2 - I conferimenti dei soci sovventori, finalizzati al potenziamento aziendale di cui art.20 n.1 lettera b) dello Statuto sociale, sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore nominale minimo di € 500. La sottoscrizione di trasferimento può avvenire esclusivamente previo accettazione dell'organo amministrativo come previsto dall'art.17 dello statuto.

Art. 3 - L'assemblea determina l'importo complessivo dell'emissione di quote destinate ai soci sovventori, la durata del relativo piano di potenziamento aziendale ed i compiti da attribuire all'organo amministrativo. I soci sovventori hanno tuttavia diritto di recedere a semplice richiesta trascorsi tre anni dalla loro ammissione; la decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Art. 4 - Le quote sottoscritte sono remunerate 2% in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; attraverso apposito regolamento dei soci fruitori, i soci cooperatori sono impegnati a realizzare gli utili annuali necessari a remunerare le quote dei soci sovventori; se tuttavia eventi straordinari comportassero eventuali perdite d'esercizio la conseguente riduzione del capitale sociale graverà ai sensi dell'art.19 dello statuto anche sul fondo costituito dai conferimenti dei fondi sovventori in proporzione al rapporto tra questi per il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 5 - le quote versate dai soci sovventori, in caso di scioglimento della società saranno rimborsate in modo prioritario rispetto alle quote versate dai soci cooperatori come previsto dall'art. 40 dello statuto.

Art. 6 - A ciascun socio sovventore spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, ai sensi dell'art. 19, lettera d) dello Statuto sociale. Ai soci sovventori è comunque attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti dell'organo amministrativo qualora quest'ultimo sia collegiale

In caso di sottoscrizione non integrale il Fondo per il potenziamento aziendale verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni, alle stesse condizioni previste dalla presente deliberazione, fino all'importo determinato dall'Assemblea di emissione ed alle medesime condizioni.

Art. 7 - I soci sovventori sono obbligati:

- 1) ad effettuare il versamento delle quote sottoscritte;
- 2) ad osservare lo Statuto sociale, il presente Regolamento e le delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori.